

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, ANSELMI TINA, RAUSA, ISGRO',
ERMINERO, ALLOCCA**

Presentata l'11 novembre 1970

**Immissione nei ruoli delle scuole magistrali statali degli
insegnanti non di ruolo e dei presidi incaricati in possesso
di particolari requisiti**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È nota la situazione scolastica giuridica ed economica degli insegnanti delle scuole magistrali statali.

Tali scuole che hanno il compito di formare professionalmente le maestre d'asilo e di scuola materna, presentano una struttura giuridico-organizzativa risalente al secolo scorso, con caratteristiche del tipo dei cessati avviamenti professionali.

La posizione giuridica ed economica del personale direttivo ed insegnante delle scuole magistrali statali è tra le più confuse e instabili.

Infatti dal 1937, epoca in cui fu bandito l'ultimo concorso, nessuna occasione di sistemazione in ruolo è stata data alla categoria, a fronte delle molteplici provvidenze e facilitazioni concesse a favore del personale appartenente ad altri ordini di scuole ed istituti di istruzione.

Né per ultimo hanno potuto beneficiare della legge 25 luglio 1966, n. 603, come fu-

rono esclusi dall'applicazione del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127 (articolo 17) relativo all'istituzione di ruoli speciali transitori. Provvedimenti di legge sono stati approvati per la sistemazione degli insegnanti degli istituti statali di istruzione artistica (legge 28 marzo 1968, n. 359), degli istituti professionali, di educazione fisica e delle scuole medie.

In attesa della riforma per un migliore assetto da dare alle scuole magistrali, è urgente assicurare una decorosa sistemazione al personale direttivo e insegnante, provvedendo a dare una sicurezza con la stabilità attraverso l'istituzione di un apposito ruolo, nel quale abbiano diritto ad essere inquadrati gli insegnanti non di ruolo ed i presidi incaricati in possesso di particolari requisiti.

A ciò mira la presente proposta di legge che si confida potrà essere sollecitamente approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono indetti concorsi per soli titoli riservati ai presidi incaricati e agli insegnanti non di ruolo che abbiano dall'anno scolastico 1960-61 prestato almeno un anno di servizio nelle scuole magistrali statali ed asili annessi.

ART. 2.

L'ammissione ai concorsi riservati di cui alla presente legge è concessa per gli insegnamenti impartiti, con regolare titolo di studio o con abilitazione valida, anche in istituti statali diversi purché almeno un anno sia stato prestato in scuole magistrali statali e con qualifica non inferiore a « ottimo ».

ART. 3.

Per i suddetti concorsi saranno compilate singole graduatorie relative ad ogni singola materia o gruppo di materie impartite nelle scuole magistrali. Una graduatoria sarà riservata ai presidi incaricati. Un punteggio supplementare sarà attribuito agli incaricati che chiederanno la sede in cui risultano in servizio nel corrente anno scolastico. Qualora dovesse verificarsi una riduzione delle ore di cattedra il completamento potrà avvenire con materie per le quali l'abilitazione o la laurea danno titolo.

La storia, l'educazione civica, la geografia, la lingua straniera, saranno considerate di completamento per la cattedra di lettere e di pedagogia.

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione provvederà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare propri decreti per determinare le modalità per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 1.

ART. 5.

Il personale che beneficerà dalla presente legge, entrerà nei ruoli ordinari dopo due anni di servizio dalla abilitazione con qualifi-

ca non inferiore a buono o, per il personale non abilitato, dopo due anni di servizio prestato nelle scuole magistrali statali con qualifica di ottimo. I due anni di servizio prestato prima dell'immissione nei ruoli ordinari sarà considerato a tutti gli effetti come servizio di straordinariato.

ART. 6.

Tutte le cattedre esistenti e quelle che si creeranno in futuro nelle scuole magistrali saranno assegnate in base alla presente legge e fino ad esaurimento delle graduatorie.

ART. 7.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge conservano titolo all'assunzione in ruolo. Le maestre d'asilo saranno immesse in ruoli soprannumerari e potranno essere utilizzate per l'insegnamento del tirocinio o come assistenti.

ART. 8.

L'immissione in altri ruoli fa decadere dai benefici della presente legge tranne che per i presidi incaricati aspiranti alla carriera direttiva.

ART. 9.

Gli aspiranti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

ART. 10.

Ai fini del presente concorso sono valutabili tutti i titoli di cultura e tutti gli anni di servizio prestati alle dipendenze di scuole e di istituti statali dall'anno scolastico 1960-61 in poi, con qualifica non inferiore a « distinto ».

ART. 11.

La spesa necessaria all'attuazione della presente legge graverà sui normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.